

«Getty restituisca all'Italia la statua greca»

Beni culturali

Per la Cedu la protezione del patrimonio nazionale supera il diritto di proprietà

Marina Castellaneta

La protezione del patrimonio culturale e artistico di un Paese è un obiettivo legittimo e l'Italia, nell'ordinare la confisca della statua dell'Atleta Vittorioso di Lisippo, ha agito in modo conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel rispetto dell'interesse pubblico. Così, con la sentenza depositata ieri (ricorso n. 35271/19), è stato respinto il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) presentato dal Paul Getty Trust, che contestava la restituzione della statua di Lisippo all'Italia. Strasburgo ha riconosciuto che i provvedimenti delle autorità italiane non hanno violato la Convenzione e, in particolare, l'articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura il diritto di proprietà. La Corte ha rafforzato, nel contesto convenzionale, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio culturale e sono per loro natura insostituibili.

La vicenda aveva al centro una statua trovata da un pescatore al largo dell'Adriatico. La statua era poi scomparsa e riapparsa dopo 10 anni, nel 1977, a Monaco, con il Getty Trust che

l'aveva acquistata, esibendola poi nel museo di Malibù. L'Italia ne aveva chiesto la restituzione e la vicenda era arrivata alla Cassazione, la quale aveva stabilito che la statua di Lisippo era stata trasferita in modo illecito e che il Trust era stato negligente nell'acquisto, accettando il rischio di una possibile confisca. Di qui l'adozione della decisione di confisca, contestata dalla società ricorrente sostenendo che era stato violato il proprio diritto di proprietà che si sarebbe consolidato anche per il trascorrere del tempo.

Una tesi respinta dalla Cedu. Chiarito che si trattava di un caso molto particolare (in gioco, la protezione del patrimonio culturale e l'obiettivo legittimo di recuperare un bene trasferito illecitamente), la Corte ha tenuto conto dell'evoluzione del diritto internazionale (dalla Convenzione Unesco del 1970 alla Convenzione Unidroit del 1995, senza dimenticare la direttiva Ue 2014/60) che, nel corso degli anni, ha via via affermato la restituzione di beni trasferiti in modo illegittimo. Certo - osserva la Corte - il provvedimento di confisca è un'ingerenza nel diritto di proprietà, ma compatibile con la Convenzione anche tenendo conto della natura unica e insostituibile dei beni culturali.

La Corte ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento agli Stati e ha affermato che l'assenza di un termine per le azioni di recupero di un bene culturale sottratto o esportato illegalmente è una caratteristica distintiva delle legislazioni di diversi



L'Atleta Vittorioso.

La statua attribuita a Lisippo fu rinvenuta nel 1964 da pescatori al largo della costa marchigiana. Dal 1978 è al museo Getty Villa di Malibù in California

Stati anche all'interno del Consiglio d'Europa. Di conseguenza, l'ingerenza non è stata arbitraria o incompatibile con il principio di legalità.

La sentenza diventerà definitiva tra tre mesi, se non impugnata dinanzi alla Grande Camera.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dichiarato: «Abbiamo interrotto ogni rapporto di collaborazione con le istituzioni culturali straniere che non rispettano le disposizioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana per esportazione illegale di beni culturali».



Sangiuliano: «Stop alle collaborazioni con chi non rispetta le confische disposte dalle autorità italiane»